

- (5) I quattordici produttori comunitari a nome dei quali era stata presentata la denuncia hanno acconsentito tutti ad essere inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine previsto. Tra di essi sono state selezionate per il campione otto società ⁽¹⁾, che sono state considerate rappresentative del totale dei produttori comunitari denunzianti in termini di volume di produzione e di vendite del prodotto in esame nella Comunità, come pure in termini di copertura geografica.
- (6) Anche dodici importatori non collegati hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni di base richieste entro il termine stabilito. In considerazione della situazione, i servizi della Commissione hanno deciso di non applicare il campionamento agli importatori non collegati, bensì di inviare i questionari a tutti i suddetti dodici importatori.
- (7) Per quanto riguarda i produttori esportatori russi, un unico produttore esportatore si è manifestato entro il termine stabilito e pertanto il campionamento non è stato applicato alla Russia. Nel caso della Turchia invece, diciannove produttori esportatori hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine previsto. Di questi produttori solo sedici hanno effettivamente venduto il prodotto in esame nella Comunità nel periodo dell'inchiesta. La selezione del campione è stata effettuata in consultazione con i rappresentanti delle società e con le autorità turche. È stato selezionato di comune accordo un campione di cinque società che rappresentavano circa l'80 % delle esportazioni totali del prodotto in esame nella Comunità durante il PI. Oltre ai suddetti, tra le società che avevano esportato nella Comunità sei non selezionate per il campione hanno chiesto un esame individuale. Dato il gran numero di domande, superiore persino al numero di società selezionate per il campione, si è considerato che l'esame dei singoli casi fosse indebitamente gravoso, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, e sono state accolte solo due domande.

3. Inchiesta

- (8) La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori comunitari che hanno acconsentito ad essere inclusi nel campione (il questionario completo alle otto società selezionate per il campione e una versione ridotta dello stesso, limitata a taluni indicatori macroeconomici, alle sei società non selezionate — si veda anche la sezione «pregiudizio»), agli importatori non collegati che si sono manifestati entro il termine previsto nell'avviso di apertura, all'unico produttore esportatore noto della Russia, a tutti i produttori esportatori turchi che sono stati inclusi nel campione o ai quali è stato concesso l'esame individuale e a undici associazioni di società note per utilizzare il prodotto in esame.
- (9) Sono state ricevute risposte dagli otto produttori comunitari selezionati per il campione, dai sei produttori comunitari non selezionati, da sei importatori comunitari non collegati, dal produttore esportatore russo, il quale ha anche chiesto che gli fosse riconosciuto lo status di economia di mercato, e da sei produttori esportatori turchi. Non sono state ricevute risposte da utilizzatori.
- (10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del pregiudizio da esso derivante e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:
- a) *Produttori comunitari oggetto di campionamento:*
- Voestalpine Krems GmbH, Krems/Donau, Austria,
 - SRW GmbH, Altensteig-Walddorf, Germania,
 - Arcelor Tubes France SA, Vincey, Francia,
 - ILVA SpA, Milano, Italia,
 - Marcegaglia SpA, Mantova, Italia,
 - Rautaruukki Oyj Metform, Helsinki, Finlandia,
 - Corus UK Ltd, Corby, Regno Unito.

⁽¹⁾ SRW GmbH, KEM SA, Arcelor Tubes France SA, ILVA SpA, Marcegaglia SpA, Voestalpine Krems GmbH, Rautaruukki Oyj Metform, Corus UK Ltd.